

## COMMISSIONI RIUNITE

### II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. C. 3139, approvato dal Senato, C. 1986 Campana, C. 2408 Iori, C. 2435 Brambilla, C. 2670 Iori, C. 3576 Marzano, C. 3605 Santerini e C. 3607 Loreface ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	7
ALLEGATO 1 ( <i>Subemendamenti all'articolo aggiuntivo 6.0100 dei Relatori e nuovo emendamento 3.100 dei Relatori</i> ) .....	19
ALLEGATO 2 ( <i>Proposte di riformulazione di emendamenti</i> ) .....	21
ALLEGATO 3 ( <i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi approvati</i> ) .....	25

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 27 luglio 2016. — Presidenza della presidente della II Commissione, Donatella FERRANTI. — Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia, Cosimo Ferri, e per l'istruzione, università e ricerca, Angela D'Onghia.*

#### La seduta comincia alle 15.15.

#### Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.

**C. 3139, approvato dal Senato, C. 1986 Campana, C. 2408 Iori, C. 2435 Brambilla, C. 2670 Iori, C. 3576 Marzano, C. 3605 Santerini e C. 3607 Loreface.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 giugno 2016.

Donatella FERRANTI, *presidente*, rammenta che sono stati presentati emenda-

menti alla proposta di legge C. 3139, adottata come testo base, pubblicati nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari di martedì 22 marzo 2016, e che i relatori hanno presentato l'articolo aggiuntivo 6.0100, pubblicato nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari di lunedì 20 giugno scorso, al quale sono stati presentati alcuni subemendamenti (*vedi allegato 1*).

Avverte, inoltre, che il presidente Marazziti ha sottoscritto l'emendamento Ferranti 2.2 e che i relatori hanno presentato l'emendamento 3.100 (*vedi allegato 1*).

Invita, quindi, i relatori ed i rappresentanti del Governo ad esprimere il parere sulle proposte emendative.

Paolo BENI (PD), *relatore per la XII Commissione*, nell'esaminare gli emendamenti riferiti all'articolo 1 della proposta di legge in titolo, anche a nome della relatrice per la II Commissione, deputata Campana, relatrice per la II Commissione, esprime parere favorevole sull'emendamento Piazzoni 1.4 e sulla proposta emen-

dativa Marazziti 1.13, purché riformulata in maniera identica all'emendamento Piazzoni 1.4, nonché sull'emendamento Piazzoni 1.3, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Esprime, quindi, parere favorevole sugli emendamenti Agostinelli 1.6, Lorefice 1.8 e Iori 1.9, ricompresi nella proposta di riformulazione dell'emendamento Piazzoni 1.3. Invita, quindi, al ritiro delle restanti proposte emendative riferite all'articolo 1, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario.

La sottosegretaria Angela D'ONGHIA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constatata l'assenza del proponente dell'emendamento 1.1, avverte si intende vi abbia rinunciato.

Mario MARAZZITI, *presidente della XII Commissione*, accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento a sua firma 1.13.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Piazzoni 1.4 e ritira l'emendamento a sua firma 1.2.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Piazzoni 1.4 e Marazziti 1.13 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 3*).

Ileana Cathia PIAZZONI (PD) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua firma 1.3.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) chiede chiarimenti in merito alla riformulazione dell'emendamento Piazzoni 1.3 proposta dai relatori.

Paolo BENI (PD), *relatore per la XII Commissione*, ritiene che la riformulazione dell'emendamento Piazzoni 1.3 sia volta a meglio specificare i mezzi attraverso i quali si attua la condotta di cyberbullismo.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI, nel confermare il parere favorevole sull'emendamento Piazzoni 1.3, nel testo risultante dalla riformulazione proposta dai relatori, già espresso dalla collega D'Onghia, ritiene che il riferimento alla condotta reiterata, nel caso del fenomeno del cyberbullismo, circoscriva troppo la condotta, essendo da ritenere una aggressione telematica, per la natura dello strumento utilizzato, di ampia diffusione.

Massimo Enrico BARONI (M5S) ritiene che, mentre nel caso del fenomeno del bullismo, la condotta può ritenersi tale solo ove reiterata, per il cyberbullismo non occorra la reiterazione in quanto la pubblicazione di un contenuto in un qualsiasi canale *social* equivale a reiterare all'infinito tale condotta che può essere visibile ad una platea estremamente vasta.

Franco VAZIO (PD) osserva che la semplice visualizzazione di un contenuto pubblicato su un canale *social* non può costituire reiterazione della condotta.

Donatella FERRANTI, *presidente*, suggerisce di modificare l'emendamento Piazzoni 1.3 nel senso chiarire che per cyberbullismo si intende qualunque comportamento o atto, anche non reiterato, rientrante tra quelli definiti dalla proposta di legge in titolo.

Paolo BENI (PD), *relatore per la XII Commissione*, propone una ulteriore nuova formulazione dell'emendamento Piazzoni 1.3 nei termini testé suggeriti dalla presidente Ferranti (*vedi allegato 2*).

Ileana Cathia PIAZZONI (PD) accetta l'ulteriore nuova formulazione dell'emendamento a sua firma 1.3, proposta dal relatore.

Le Commissioni approvano l'emendamento Piazzoni 1.3 (*Ulteriore nuova formulazione*) (*vedi allegato 3*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione del-

l'emendamento Piazzoni 1.3 (*Ulteriore nuova formulazione*) le proposte emendative Marazziti 1.14, Mazziotti Di Celso 1.5, Agostinelli 1.6, Ferranti 1.7, Lorefice 1.8 e Iori 1.9 non saranno poste in votazione.

Marialucia LOREFICE (M5S) illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento Colonnese 1.10, del quale è cofirmataria, volto a sopprimere il comma 3 dell'articolo 1 del provvedimento che, nel definire il gestore del sito internet, non ricomprende in tale categoria anche i *provider* ed i *cash provider*. Nel ritenere che sia opportuno espletare un ulteriore approfondimento sull'argomento, chiede che l'emendamento venga accantonato.

Micaela CAMPANA (PD), *relatrice per la II Commissione*, fa presente i gestori della connettività espletano esclusivamente un supporto tecnico, non potendo entrare nel merito dei contenuti pubblicati.

Massimo Enrico BARONI (M5S), nel condividere le osservazioni testé espresse dalla collega Lorefice, si riserva di effettuare una ulteriore riflessione sull'argomento ai fini dell'esame in Assemblea, chiedendo alla relatrice di meglio specificare a chi si riferisca con il termine « gestore della connettività ».

Micaela CAMPANA (PD), *relatrice per la II Commissione*, nel rispondere al collega Baroni, osserva che i fornitori di connettività sono i *provider*.

Paolo BENI (PD), *relatore per la XII Commissione*, nel far presente la volontà dei relatori di estendere l'ambito degli operatori da considerare gestori del sito internet, rinnova l'invito al ritiro delle proposte emendative riferite al comma 3 dell'articolo 1, al fine di effettuare un approfondimento tecnico sulla questione per l'esame in Assemblea.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) ritiene che la mancata definizione dei soggetti responsabili dei contenuti dei siti internet possa generare ambiguità.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI, con riferimento agli emendamenti Colonnese 1.10 e Di Vita 1.11, ritiene che sia opportuno, da un punto di vista giuridico, prima di rimuovere i contenuti segnalati, provvedere ad individuare i soggetti obbligati a tale rimozione.

Massimo Enrico BARONI (M5S), in qualità di cofirmatario, ritira l'emendamento Colonnese 1.10 e raccomanda l'approvazione dell'emendamento Di Vita 1.11.

Le Commissioni respingono la proposta emendativa Di Vita 1.11.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ritira l'emendamento a sua firma 1.12.

Le Commissioni procedono all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 2.

Paolo BENI (PD), *relatore per la XII Commissione*, anche a nome della collega Campana, relatrice per la II Commissione, esprime parere favorevole sull'emendamento Ferranti 2.2, nonché sulla proposta emendativa Paola Bragantini 2.5, purché riformulata nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*), sugli emendamenti Piazzoni 2.7, Grillo 2.9 e Ferranti 2.10 e sulla proposta emendativa Giuditta Pini 2.11, purché riformulata nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Esprime, inoltre, parere favorevole sugli emendamenti Marazziti 2.25, Piazzoni 2.16 e Ferranti 2.17, purché sia accolta l'identica riformulazione proposta per ciascuno di essi, riportata in allegato (*vedi allegato 2*), nonché sull'emendamento Giuditta Pini 2.22, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Invita al ritiro, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario, delle restanti proposte emendative riferite all'articolo 2. Precisa altresì che il tema oggetto dell'emendamento Silvia Giordano 2.6, che richiama gli aspetti legati al ravvedimento e alla giustizia riparativa, merita sicuramente un approfondimento e che pertanto l'invito al ritiro è motivato

dalla volontà di rinviare tale approfondimento in sede di esame in Assemblea.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI evidenzia che il tema della giustizia riparativa è a cuore anche dell'attività del Governo e si associa pertanto alle considerazioni svolte dal relatore, manifestando disponibilità a collaborare per individuare una formulazione idonea che possa essere introdotta in sede di esame in Assemblea. Invita, quindi, ad una riflessione anche sul contenuto dell'emendamento Ferranti 2.21, sul quale i relatori hanno proposto un invito al ritiro, ritenendo utile un maggiore coinvolgimento dell'Autorità garante delle comunicazioni in linea con quanto previsto dalla normativa vigente a cominciare dal provvedimento istitutivo della stessa. Il coinvolgimento di tale Autorità appare opportuno anche alla luce dell'ampiezza della definizione del *cyberbullismo* recata dal codice di autoregolamentazione predisposto dal Ministero dello sviluppo economico nel gennaio 2014.

La sottosegretaria Angela D'ONGHIA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Milena SANTERINI (DeS-CD) ritira il proprio emendamento 2.1, invitando ad una riflessione ulteriore nel corso dell'esame in Assemblea sia sul ruolo dell'Autorità garante delle comunicazioni, richiamandosi su questo all'intervento del sottosegretario Ferri, sia sulla possibilità che soggetti anche al di sotto di quattordici anni possano presentare istanze per contrastare la diffusione sulla rete internet di contenuti dannosi.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ritiene ipotizzabile un'estensione della facoltà di presentare istanza anche ai minori che abbiano compiuto dodici anni, in linea con quanto previsto da alcune convenzioni internazionali.

Mario MARAZZITI, *presidente della XII Commissione*, ritira il proprio emendamento 2.24.

Le Commissioni approvano l'emendamento Ferranti 2.2 (*vedi allegato 3*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, constatata l'assenza della presentatrice dell'emendamento Brambilla 2.3, si intende vi abbia rinunciato.

Marialucia LOREFICE (M5S) segnala che con l'emendamento Mantero 2.4 si intende superare una possibile ambiguità nel testo in quanto si potrebbe interpretare l'attuale formulazione nel senso di consentire la presentazione dell'istanza solo ai genitori di minori con più di quattordici anni.

Paolo BENI (PD), *relatore per la XII Commissione*, chiarisce che lo spirito della norma è quello di non prevedere alcun limite di età del minore per quanto riguarda le istanze presentate dai genitori.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) ritiene che l'ambiguità segnalata dalla collega Lorefice possa essere superata modificando il testo del primo periodo del comma 1 dell'articolo 2, utilizzando l'espressione «responsabilità di un minore» in luogo di «responsabilità del minore».

Paolo BENI (PD), *relatore per la XII Commissione*, anche a nome della relatrice per la II Commissione, deputata Campana, modifica in senso favorevole il parere espresso sull'emendamento Mantero 2.4, a condizione che sia riformulato nei termini suggeriti dal collega Palmieri (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI conviene con la proposta di riformulazione dell'emendamento Mantero 2.4, avanzata dai relatori.

Marialucia LOREFICE (M5S) accetta la riformulazione proposta dal relatore dell'emendamento Mantero 2.4, di cui è co-firmataria.

Le Commissioni approvano l'emendamento Mantero 2.4 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 3*).

Paola BRAGANTINI (PD) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 2.5, proposta dai relatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento Paola Bragantini 2.5 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 3*).

Marialucia LOREFICE (M5S) ritira l'emendamento Silvia Giordano 2.6, di cui è cofirmataria, accogliendo la richiesta dei relatori, al fine di consentire un approfondimento del tema nel corso dell'esame in Assemblea.

Le Commissioni approvano l'emendamento Piazzoni 2.7 (*vedi allegato 3*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, ritira l'emendamento a sua prima firma 2.8.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Grillo 2.9.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti Grillo 2.9 e Ferranti 2.10 (*vedi allegato 3*).

Giuditta PINI (PD) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 2.11, proposta dai relatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento Giuditta Pini 2.11 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 3*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione della nuova formulazione dell'emendamento Giuditta Pini 2.11, l'emendamento Mazziotti Di Celso 2.12 risulta precluso e non sarà pertanto posto in votazione.

Anna ASCANI (PD) ritira il proprio emendamento 2.13.

Massimo Enrico BARONI (M5S) ritira l'emendamento a sua prima firma 2.14, in

quanto di contenuto analogo a quello dell'emendamento Grillo 2.9, appena approvato.

Marialucia LOREFICE (M5S) ritira l'emendamento a sua prima firma 2.15.

Mario MARAZZITI (DeS-CD) accetta la riformulazione, proposta dai relatori, del proprio emendamento 2.25.

Donata LENZI (PD) accetta la riformulazione proposta dai relatori dell'emendamento Piazzoni 2.16, di cui è cofirmataria.

Donatella FERRANTI, *presidente*, accetta la riformulazione proposta dai relatori dell'emendamento a sua prima firma 2.17.

Le Commissioni approvano l'identica riformulazione degli emendamenti Marazziti 2.25, Piazzoni 2.16 e Ferranti 2.17 (*vedi allegato 3*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione degli identici emendamenti Marazziti 2.25, Piazzoni 2.16 e Ferranti 2.17, come riformulati, risultano preclusi gli emendamenti Ferranti 2.18, Ascani 2.19, Agostinelli 2.20 e Ferranti 2.21, che pertanto non saranno posti in votazione.

Giuditta PINI (PD) accetta la riformulazione proposta dai relatori dell'emendamento a sua prima firma 2.22.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) segnala che l'oggetto dell'emendamento 2.22 è collegato al tema di cui all'articolo 1, comma 3, sul quale si è convenuto circa l'opportunità di svolgere un approfondimento in sede di esame in Assemblea.

Le Commissioni approvano l'emendamento Giuditta Pini 2.22 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 3*).

Massimo Enrico BARONI (M5S) ritira l'emendamento a sua prima firma 2.23, rilevandone l'analogia con il tema oggetto

delle proposte emendative riferite al comma 3 dell'articolo 1, che sarà affrontato nel prosieguo dell'*iter* del provvedimento, secondo quanto affermato dai relatori.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ritira gli articoli aggiuntivi a sua prima firma 2.01, 2.02 e 2.03, osservando che il tema oggetto degli stessi è affrontato dall'articolo aggiuntivo 6.0100, presentato dai relatori.

Le Commissioni procedono all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 3.

Paolo BENI (PD), *relatore per la XII Commissione*, anche a nome della collega Campana, relatrice per la II Commissione, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Paola Bragantini 3.1 e Ferranti 3.2, sulle proposte emendative Giuditta Pini 3.9, Piazzoni 3.11 e Piccione 3.12 e 3.14 e sugli emendamenti Piazzoni 3.15 e Silvia Giordano 3.16, purché riformulati nei medesimi termini di cui all'emendamento Iori 3.17, sul quale esprime parere favorevole. Raccomanda, infine, l'approvazione dell'emendamento 3.100 dei relatori.

La sottosegretaria Angela D'ONGHIA esprime parere conforme a quello dei relatori e parere favorevole sull'emendamento 3.100 dei relatori.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Paola Bragantini 3.1 e Ferranti 3.2 (*vedi allegato 3*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Daniele Farina 3.3, si intende vi abbiano rinunciato.

Donata LENZI (PD) ritira l'emendamento Piccione 3.4, di cui è cofirmataria.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Daniele Farina 3.5 e Piccione 3.6, si intende vi abbiano rinunciato.

Massimo Enrico BARONI (M5S) chiede chiarimenti in ordine al parere contrario espresso sull'emendamento a sua prima firma 3.7.

Donatella FERRANTI, *presidente*, rileva che l'Associazione italiana dei magistrati per i minorenni, di cui l'emendamento Baroni 3.7 propone l'inclusione nel tavolo tecnico, costituisce un soggetto di natura privata che non svolge una funzione pubblica.

Paolo BENI (PD), *relatore per la XII Commissione*, motiva ulteriormente il parere contrario con la volontà di non appesantire eccessivamente la composizione del tavolo tecnico.

Marialucia LOREFICE (M5S), precisando di intervenire anche sul successivo emendamento Silvia Giordano 3.8, ribadisce l'opportunità di includere nel tavolo tecnico i soggetti portatori di un particolare « bagaglio » di esperienze.

Massimo Enrico BARONI (M5S) insiste per la votazione dell'emendamento a sua prima firma 3.7, ribadendo che i magistrati minorili sono gli unici soggetti a stretto contatto con specifici aspetti dei fenomeni legati al bullismo e al *cyberbullismo*.

Franco VAZIO (PD) ricorda che è già prevista la partecipazione al tavolo del Ministero della giustizia e che equità vorrebbe che, se si estende la partecipazione a singole associazioni, ne siano incluse altre, come ad esempio quelle degli avvocati.

Le Commissioni respingono l'emendamento Baroni 3.7.

Massimo Enrico BARONI (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Silvia Giordano 3.8, di cui è cofirmatario, insistendo sull'apporto che possono dare i portatori di specifiche esperienze, in questo caso insegnanti, assistenti sociali e psicologi.

Antonio PALMIERI (FI-PdL), nel condividere in parte le considerazioni svolte dal collega Baroni, osserva che la formulazione dell'emendamento Silvia Giordano 3.8 appare generica.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Silvia Giordano 3.8 ed approvano l'emendamento Giuditta Pini 3.9 (*vedi allegato 3*).

Milena SANTERINI (DeS-CD) ritira il proprio emendamento 3.10.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti Piazzoni 3.11 e Piccione 3.12 (*vedi allegato 3*).

Massimo Enrico BARONI (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Loreface 3.13, di cui è cofirmatario, segnalando che l'introduzione di sistemi di sicurezza e protezione di *default*, adattati sulla base dell'età dell'utente della rete, rappresenterebbe una proposta di buon senso, in linea anche con quanto previsto da soggetti operanti nel settore, a partire da Telefono azzurro.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Loreface 3.13 ed approvano l'emendamento Piccione 3.14 (*vedi allegato 3*).

Ileana Cathia PIAZZONI (PD) accetta la proposta di riformulare l'emendamento a sua prima firma 3.15 in maniera identica all'emendamento Iori 3.17.

Marialucia LOREFICE (M5S) accoglie la proposta di riformulare l'emendamento Silvia Giordano 3.16, di cui è cofirmataria, in maniera identica all'emendamento Iori 3.17.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Piazzoni 3.15 (*Nuova formulazione*), Silvia Giordano 3.16 (*Nuova formulazione*) e Iori 3.17 (*vedi allegato 3*).

Marialucia LOREFICE (M5S) ritira l'emendamento Mantero 3.18, di cui è co-

firmataria, in quanto il suo contenuto è sostanzialmente recepito dall'emendamento 3.100 dei relatori.

Mario MARAZZITI, *presidente della XII Commissione*, ricorda ai presentatori degli articoli aggiuntivi Grillo 6.03 e Iori 6.04 la possibilità di sottoscrivere l'emendamento Palmieri 3.19, di contenuto sostanzialmente analogo, sul quale i relatori hanno espresso parere favorevole.

Vanna IORI (PD) sottoscrive l'emendamento Palmieri 3.19, ritirando l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 6.04.

Milena SANTERINI (DeS-CD) sottoscrive l'emendamento Palmieri 3.19.

Massimo Enrico BARONI (M5S) ritiene preferibile la formulazione di cui all'articolo aggiuntivo Grillo 6.03, di cui è cofirmatario, rinunciando pertanto alla sottoscrizione dell'emendamento Palmieri 3.19.

Le Commissioni approvano l'emendamento Palmieri 3.19 (*vedi allegato 3*).

Donatella AGOSTINELLI (M5S) ritira l'emendamento a sua prima firma 3.20.

Le Commissioni approvano l'emendamento 3.100 dei relatori (*vedi allegato 3*).

Milena SANTERINI (DeS-CD) ritira il proprio articolo aggiuntivo 3.01, nonché le successive proposte emendative a sua prima firma ancora da esaminare, ribadendo in ogni caso l'opportunità di approfondire il tema dell'istituzione di una Commissione di esperti.

Massimo Enrico BARONI (M5S), chiede una breve sospensione dei lavori, considerato che si è arrivati alla metà degli emendamenti presentati e che è stata appena manifestata dalla Presidenza l'intenzione di concludere oggi l'esame degli emendamenti.

Donatella FERRANTI, *Presidente*, d'intesa con il Presidente della XII Commissione, sospende la seduta fino alle ore 17.

**La seduta, sospesa alle ore 16.50, è ripresa alle ore 17.05.**

Massimo Enrico BARONI (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente che nel testo si sta creando asimmetria dovuta alla circostanza che sono stati approvati emendamenti volti ad estendere l'ambito applicativo del testo approvato dal Senato al bullismo, mentre questo si riferisce in ogni sua parte unicamente al cyberbullismo.

Donatella FERRANTI, *Presidente*, rileva che i relatori hanno tenuto conto di ciò che l'onorevole Baroni ha appena segnalato.

Le Commissioni procedono all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 4.

Paolo BENI (PD), *relatore per la XII Commissione*, replicando al deputato Baroni rileva che vi è un emendamento diretto a precisare che i riferimenti al cyberbullismo devono essere intesi anche al bullismo.

Esprime, quindi, parere favorevole sull'emendamento Piccione 4.2, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*), sulla proposta emendativa Giuditta Pini 4.5, sugli identici emendamenti Piazzoni 4.8 e Ascani 4.9, nonché sull'emendamento Paola Bragantini 4.11. Esprime, altresì, parere favorevole sulle proposte emendative Giuditta Pini 4.17, Marazziti 4.33, sugli identici emendamenti Giuditta Pini 4.19 e Ascani 4.20 e sugli emendamenti Iori 4.23 e 4.24, del quale propone una riformulazione, sostituendo la parola « programmi » con la parola « progetti ».

Esprime, inoltre, parere favorevole sugli emendamenti Giuliani 4.30 e Marazziti 4.35, nonché sull'articolo aggiuntivo Ascani 4.01, purché sia accolta per ciascuno di essi l'identica riformulazione riportata in allegato (*vedi allegato 2*). Esprime, altresì, parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Piazzoni 4.02, purché riformulato nei termini riportati in alle-

gato (*vedi allegato 2*). Invita al ritiro delle restanti proposte emendative riferite all'articolo 4.

Il Sottosegretario Angela D'ONGHIA esprime parere conforme al relatore.

Donata LENZI (PD), accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento Piccione 4.2, di cui è cofirmataria.

Le Commissioni approvano l'emendamento Piccione 4.2 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 3*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che sono stati ritirati gli emendamenti Marazziti 4.31, Ferranti 4.3 e Burton 4.4.

Giuditta PINI (PD) accetta la proposta di riformulazione del suo emendamento 4.5.

Anna ASCANI (PD), ritira il suo emendamento 4.6.

Vanna IORI (PD) ritira il suo emendamento 4.7.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Piazzoni 4.8 e Ascani 4.9 nonché l'emendamento Pini 4.5 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 3*).

Anna ASCANI (PD), ritira il suo emendamento 4.10.

Paola BRAGANTINI (PD), ritira il suo emendamento 4.11.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento 4.12, avverte che si ritiene vi abbia rinunciato.

Anna ASCANI (PD), ritira il suo emendamento 4.13, sottolineando comunque che del tema della peer education si debba tener conto nella lotta al cyberbullismo. Annuncia pertanto la presentazione di un emendamento in Assemblea in tal senso.

Mario MARAZZITI (DeS-CD), *Presidente della XII Commissione*, dichiara che il tema della peer education è centrale nella lotta contro il cyberbullismo, per cui ritira l'emendamento 4.32, auspicando che si trovi una soluzione in occasione dell'assemblea in Assemblea.

Marialucia LOREFICE (M5S), raccomanda l'approvazione dell'emendamento Mantero 4.14 ritenendo che sia necessario che la scuola abbia un ruolo determinante per formare tra i giovani un'etica digitale ed una cultura dell'inclusione e del rispetto delle differenze.

Le Commissioni respingono l'emendamento Mantero 4.14.

Massimo Enrico BARONI (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Colonnese 4.15, volto ad escludere che gli interventi previsti dalla proposta di legge a carico della scuola possano essere fatti a costo zero. Rileva, inoltre, che la disposizione che si vuole sopprimere esclude la possibilità di eventuali finanziamenti da parti di enti locali.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) dichiara di condividere pienamente l'intervento dell'onorevole Baroni, ritenendo che con un emendamento da presentare in Assemblea si possa prevedere di utilizzare i finanziamenti previsti per la « scuola digitale ».

Anna ASCANI (PD) dichiara di non condividere l'emendamento 4.15, in quanto sono già previsti dalla legislazione vigente degli stanziamenti da poter utilizzare, come per esempio quelli previsti per formazione del personale. Ricorda, inoltre, che nella « Buona scuola » già sono previsti stanziamenti per la promozione di progetti specifici nelle scuole nel rispetto dell'autonomia scolastica. Non condivide neanche la proposta del deputato Palmieri, ritenendo che sia limitativa, in quanto il provvedimento in esame non si limita al contrasto del solo cyberbullismo.

Le Commissioni respingono l'emendamento Colonnese 4.15.

Donata LENZI (PD) ritira l'emendamento Piccione 4.16, di cui è cofirmataria.

Le Commissioni approvano l'emendamento Pini 4.17 (*vedi allegato 3*).

Massimo Enrico BARONI (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Di Vita 4.18, che prevede che i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo debbano essere contrastati anche tenendo conto dei profili sanitari.

Donata LENZI (PD) ritiene che la ratio dell'emendamento 4.18 sia condivisibile, anche se non condivide l'emendamento come formulato. Propone di tener conto di tale ratio nella riformulazione dell'articolo aggiuntivo Ascani 4.01.

Paolo BENI (PD), *relatore per la XII Commissione*, condivide l'intervento dell'onorevole Lenzi, ritenendo che nell'articolo aggiuntivo 4.01 si potrebbe sottolineare meglio la rilevanza degli aspetti sanitari.

Massimo Enrico BARONI (M5S) alla luce dell'intervento dell'onorevole Beni, ritira l'emendamento Di Vita 4.18, di cui è cofirmatario.

Le Commissioni approvano l'emendamento Marazziti 4.33 (*vedi allegato 3*).

Vanna IORI (PD) accetta la proposta di riformulazione del suo emendamento 4.24.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Pini 4.19 e Ascani 4.20 (*vedi allegato 3*), respingono gli emendamenti Grillo 4.21 e 4.22, approvano gli emendamenti Iori 4.23 e 4.24 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 3*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Giuliani 4.30 e Marazziti 4.35 sono accantonati.

Vanna IORI (PD) ritira il suo emendamento 4.29.

Mario MARAZZITI (DeS-CD), *Presidente della XII Commissione*, ritira il suo emendamento 4.34.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore 4.25, avverte che si intende vi abbia rinunciato.

Paola BRAGANTINI (PD) ritira l'emendamento a sua prima firma 4.26.

Le Commissioni respingono l'emendamento Baroni 4.28.

Anna ASCANI (PD) accetta la proposta di riformulazione del suo articolo aggiuntivo 4.01, nel senso prospettato da ultimo dal relatore per la XII Commissione.

Fabrizia GIULIANI (PD) accetta la proposta di riformulazione del suo emendamento 4.30 nel senso dell'articolo aggiuntivo Ascani 4.01 come appena riformulato.

Mario MARAZZITI (DeS-CD), *Presidente della XII Commissione*, accetta la proposta di riformulazione del suo emendamento 4.35 nel senso dell'articolo aggiuntivo Ascani 4.01 come appena riformulato.

Le Commissioni approvano gli identici articoli aggiuntivi Ascani 4.01 (nuova formulazione), Giuliani 4.30 (nuova formulazione) e Marazziti 4.35 (nuova formulazione) nonché l'articolo aggiuntivo Piazzoni 4.02 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 3*).

Le Commissioni procedono all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 5.

Paolo BENI (PD), *relatore per la XII Commissione*, anche a nome della relatrice per la II Commissione, deputata Campana, invita al ritiro delle proposte emendative Iori 5.1, Piazzoni 5.2 e Mantero 5.3, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario.

Esprime, quindi, parere favorevole sull'emendamento Agostinelli 5.4 ed invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Lorefice 5.02, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario.

La sottosegretaria Angela D'ONGHIA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Vanna IORI (PD) ritira l'emendamento a sua firma 5.1.

Ileana Cathia PIAZZONI (PD) ritira il proprio emendamento 5.2.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Mantero 5.3 ed approvano la proposta emendativa Agostinelli 5.4 (*vedi allegato 3*).

Marialucia LOREFICE (M5S) illustra e raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo a sua firma 5.02, con il quale i proponenti intendono sottolineare il ruolo fondamentale esercitato dalla polizia postale nell'ambito del contrasto ai fenomeni oggetto del provvedimento, nonché la sua funzione educativa.

Mario MARAZZITI, *presidente della XII Commissione*, ritiene che il tema sollevato dalla collega Lorefice, valido e degno di attenzione, sia stato già ricompreso all'interno del provvedimento, in particolare con l'approvazione dell'emendamento Piccione 4.2, come riformulato.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Lorefice 5.02.

Le Commissioni procedono all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 6.

Paolo BENI (PD), *relatore per la XII Commissione*, esprime parere favorevole sull'emendamento Ferranti 6.2, del quale propone una riformulazione meramente tecnica (*vedi allegato 2*), e sull'emendamento Agostinelli 6.9.

Raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 6.0100 dei relatori, esprimendo parere contrario sui subemendamenti ad esso riferiti.

Invita, quindi, al ritiro delle restanti proposte emendative riferite all'articolo 6, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario.

La sottosegretaria Angela D'ONGHIA esprime parere conforme a quello dei relatori e parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 6.0100 dei relatori.

Marialucia LOREFICE (M5S) illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento Colonnese 6.1, del quale è cofirmataria, volto a sopprimere l'articolo 6 del provvedimento in materia di ammonimento. A suo avviso, l'ammonimento da parte del questore non rappresenta uno strumento efficace per contrastare il fenomeno oggetto del provvedimento, ritenendo, invece, che sia necessario intervenire nell'ambito della prevenzione.

Massimo Enrico BARONI (M5S) concorda con le considerazioni testé espresse dalla collega Loreface sottolineando che, a suo avviso, una attività preventiva e punitiva, seppure leggera, non agevoli la funzione educativa dei ragazzi.

Le Commissioni respingono l'emendamento Colonnese 6.1.

Mario MARAZZITI, *presidente della XII Commissione*, ritira l'emendamento a sua firma 6.10.

Donatella FERRANTI, *presidente*, accetta la riformulazione del suo emendamento 6.2.

Le Commissioni approvano l'emendamento Ferranti 6.2 (*Nuova formulazione*) (vedi allegato 3).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Ferranti 6.2, come riformulato, gli emendamenti Silvia Giordano

6.4, Baroni 6.5, le identiche proposte emendative Brambilla 6.6 e Colonnese 6.7, nonché l'emendamento Grillo 6.8, si intendono preclusi e, pertanto, non saranno posti in votazione.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) ritiene che l'emendamento Agostinelli 6.9, volto a sopprimere il comma 3 dell'articolo 6 del provvedimento, con il quale si dispone la cessazione degli effetti dell'ammonimento al compimento della maggiore età, contrasti con le finalità della disposizione prevista dall'emendamento Ferranti 6.2, così come riformulato, testé approvato dalle Commissioni.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel replicare al collega Palmieri, sottolinea che l'emendamento Agostinelli 6.9, proprio in ragione della funzione preventiva dell'ammonimento, è coerente con il proprio emendamento in quanto ritiene che l'età del soggetto sia irrilevante. Nel replicare ai colleghi Baroni e Loreface, fa altresì presente che l'istituto dell'ammonimento, nei campi in cui è previsto, ha dato ottimi risultati.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento Agostinelli 6.9 (vedi allegato 3) e respingono gli articoli aggiuntivi Di Vita 6.01 e Loreface 6.02.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Palmieri 3.19, l'emendamento Grillo 6.03 non sarà posto in votazione.

Massimo Enrico BARONI (M5S) illustra e raccomanda l'approvazione del subemendamento Loreface 0.6.0100.1, del quale è cofirmatario, volto a prevedere il ricorso a programmi volontari di giustizia riparativa qualora le condotte persecutorie siano commesse da minori. Rammenta, altresì, che recentemente l'Aula di Montecitorio ha votato a favore di una mozione del gruppo Movimento 5 Stelle in materia di giustizia riparativa come strumento di pre-

venzione e gestione della devianza minore e del bullismo.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Lorefice 0.6.0100.1, Baroni 0.6.0100.2 e Colonnese 0.6.0100.3.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) illustra e raccomanda l'approvazione del subemendamento a sua firma 0.6.0100.4, volto a sostituire la pena della reclusione da uno a sei anni, prevista dall'articolo aggiuntivo 6.0100 dei relatori, con la pena dell'affidamento in prova ai servizi sociali da sei mesi ad un anno. Osserva che l'errore di fondo del provvedimento in esame consiste nel ritenere la realtà digitale distaccata dalla vita reale. Ritiene infatti che tale concezione sia superata dalla realtà in quanto una parte consistente della vita degli individui, e degli adolescenti in particolare, si svolge *on line*.

Donata LENZI (PD), nel replicare al collega Palmieri, osserva che proprio in quanto la dimensione del *web* non può essere considerata diversa da quella reale è necessario prevedere l'aggravante di cui all'articolo aggiuntivo 6.0100 dei relatori. Ritiene infatti che non sia pensabile l'utilizzo di strumenti informatici al di fuori delle regole della convivenza.

Micaela CAMPANA, *relatrice per la II Commissione*, fa presente il mondo del web e quello reale non sono separati e che pertanto le regole di quest'ultimo si devono poter applicare anche al primo. Nel rammentare i dati forniti dalla polizia postale e dai soggetti auditi nel corso dell'indagine conoscitiva, rileva come la realtà del mondo giovanile sia estremamente complicata e come esistano bambini che già al di sotto dei 10 anni sono stati oggetto di atti di cyberbullismo. Sottolinea che l'articolo aggiuntivo 6.0100 dei relatori ha come finalità proprio quella di indivi-

duare delle regole giuridiche certe in quanto per navigare nel *web* in sicurezza è necessario avere coscienza delle regole condivise.

Massimo Enrico BARONI (M5S), preannuncia il voto favorevole dei deputati del suo gruppo sul subemendamento Palmieri 0.6.0100.4, cui inizialmente era contrario. Ritiene infatti che comunque esso vada ad attutire la portata dell'articolo aggiuntivo dei relatori, del quale stigmatizza il contenuto, ritenendo che creerà una fattispecie di reato oggetto di future discussioni tra i giuristi. Osserva che il provvedimento in discussione era stato approvato dal Senato senza la previsione di questa fattispecie di reato e ritiene che il tempo dedicato alla discussione di tale argomento non sia stato sufficiente a permettere alle Commissioni di valutare appieno la materia.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono il subemendamento Palmieri 0.6.0100.4 ed approvano l'articolo aggiuntivo 6.0100 dei relatori (*vedi allegato 3*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, ritiene che si potrà valutare l'opportunità di sopprimere dalla rubrica dell'articolo 6-*bis*, introdotto dalla proposta emendativa dei relatori 6.0100, testé approvata, le parole «recante la introduzione di una nuova circostanza aggravante» in quanto tale articolo non reca una nuova circostanza aggravante bensì specifica un'aggravante già esistente nell'ambito del reato di *stalking*.

Nessun altro chiedendo di intervenire, fa presente che si è così concluso l'esame delle proposte emendative presentate e avverte che il testo risultante dagli emendamenti approvati verrà trasmesso alle competenti Commissioni per l'espressione dei relativi pareri. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**La seduta termina alle 18.15.**

## ALLEGATO 1

**Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. C. 3139, approvata dal Senato, C. 1986 Campana, C. 2408 Iori, C. 2435 Brambilla, C. 2670 Iori, C. 3576 Marzano, C. 3605 Santerini e C. 3607 Lorefice.**

**SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 6.0100  
DEI RELATORI E NUOVO EMENDAMENTO 3.100 DEI RELATORI**

*All'articolo aggiuntivo 6.0100 dei Relatori, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole:* comma 2, sono soppresse le parole da: « ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici ». Conseguentemente,;

*al comma 1, secondo periodo sostituire le parole da:* La pena è della reclusione *fino alla fine del comma con le seguenti:* Se il fatto è commesso da minori, anche attraverso strumenti informatici e telematici e nell'ambito delle condotte riconducibili al bullismo e cyberbullismo, la Procura della Repubblica o il giudice presso il Tribunale per i Minorenni, ove ne ravvisino l'opportunità, in qualsiasi stato e grado del procedimento, possono ricorrere a programmi volontari di giustizia riparativa con l'osservanza delle garanzie di cui all'articolo 12 della Direttiva 2012/29/Ue del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato; avvalendosi dei centri di mediazione presenti sul territorio, scelti fra quelli di comprovata esperienza ed elevata competenza. I programmi di giustizia riparativa si svolgono nell'interesse superiore dei minori coinvolti e hanno come obiettivo la riparazione dell'offesa nella sua dimensione globale e l'auto-responsabilizzazione dell'autore;

*b) alla rubrica, sostituire le parole:* recante la introduzione di una nuova cir-

costanza aggravante *con le seguenti:* e introduzione di programmi di giustizia riparativa.

**0. 6. 0100. 1.** Lorefice, Baroni, Grillo, Di Vita, Silvia Giordano, Mantero, Colonnese, Nesci, Agostinelli, Ferraresi, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Dal'Osso.

*All'articolo aggiuntivo 6.0100 dei Relatori, apportare le seguenti modificazioni:*

*al comma 1, sopprimere le parole da:* Conseguentemente *fino alla fine del comma.*

*Conseguentemente, inoltre, sostituire il comma 2 con i seguenti:*

2. Nei casi di assoluta gravità e di reiterazione della condotta di atti previsti all'articolo 2, la Procura della Repubblica o il giudice presso il Tribunale per i Minorenni, ove ne ravvisino l'opportunità, in qualsiasi stato e grado del procedimento, ricorrono a programmi volontari di giustizia riparativa nel rispetto dei principi enunciati dalla Raccomandazione (19)99 del Consiglio d'Europa su *Médiation en matière pénale* e dalla Risoluzione 12/2002 del Consiglio Economico e Sociale dell'organizzazione delle Nazioni Unite recante i *Basic Principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters* e con l'osservanza delle garanzie di cui all'articolo 12 della Direttiva 2012/29/Ue del

Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI.

3. L'autorità giudiziaria si avvale dei centri di mediazione presenti sul territorio, scelti fra quelli di comprovata esperienza ed elevata, competenza.

4. I mediatori, adeguatamente formati ai programmi di giustizia riparativa, esercitano le loro funzioni con indipendenza, autonomia e imparzialità e provvedono periodicamente a informare l'autorità giudiziaria circa l'andamento del programma di giustizia riparativa, le attività svolte e i relativi risultati.

5. I programmi di giustizia riparativa, ai fini della presente legge, consistono in ogni procedimento informale nel quale la persona offesa, la persona alla quale il fatto è attribuito e, ove occorra, i loro congiunti o altri soggetti interessati partecipano attivamente, in modo libero, a un confronto volontario, diretto o indiretto, con l'aiuto di mediatori imparziali altamente competenti.

6. I programmi di giustizia riparativa di cui alla presente legge, possono essere avviati anche indipendentemente dal procedimento penale, su richiesta dei soggetti in conflitto; essi assicurano la riservatezza e si svolgono in locali appositi al di fuori degli uffici giudiziari.

7. I programmi di giustizia riparativa si svolgono nell'interesse superiore dei minori coinvolti e hanno come obiettivo la riparazione dell'offesa nella sua dimensione globale e l'auto responsabilizzazione dell'autore.;

*alla rubrica, sostituire le parole:* recante la introduzione di una nuova circo-

stanza aggravante *con le seguenti:* e introduzione di programmi di giustizia riparativa.

**0. 6. 0100. 2.** Baroni, Lorefice, Grillo, Di Vita, Silvia Giordano, Mantero, Colonnese, Nesci, Agostinelli, Ferraresi, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Dall'Osso.

*All'articolo aggiuntivo 6.0100 dei Relatori, al comma 1, sopprimere le parole da: Conseguentemente fino alla fine del comma.*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 2.*

**0. 6. 0100. 3.** Colonnese, Agostinelli, Lorefice, Baroni, Nesci, Grillo, Di Vita, Silvia Giordano, Mantero, Ferraresi, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Dall'Osso.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole:* La pena è della reclusione da uno a sei anni *con le seguenti:* La pena è l'affidamento in prova ai servizi sociali da sei mesi a un anno.

**0. 6. 0100. 4.** Palmieri, Sarro.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*4-bis.* A decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmette alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sugli esiti delle attività svolte dal tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, di cui al comma 1.

**3. 100.** I Relatori.

## ALLEGATO 2

**Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. C. 3139, approvata dal Senato, C. 1986 Campania, C. 2408 Iori, C. 2435 Brambilla, C. 2670 Iori, C. 3576 Marzano, C. 3605 Santerini e C. 3607 Lorefice.**

**PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE DI EMENDAMENTI**

## ART. 1

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. La presente legge si pone l'obiettivo di prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con particolare riguardo a una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime che in quella di responsabili di illeciti, privilegiando azioni a carattere formativo ed educativo rivolte anche agli infraventunenni.

**1. 13.** Marazziti.

*Sostituire il comma 2 con i seguenti:*

2. Ai fini della presente legge, con il termine « bullismo » si intende l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, a danno di una o più vittime percepite come più vulnerabili, anche al fine di provocare in esse sentimenti di ansia, timore, o di isolamento ed emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni e violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio e all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni, anche aventi per oggetto la razza, la lingua, la religione, l'orientamento sessuale, l'opinione politica, l'aspetto fisico, le condizioni personali e sociali della vittima.

*2-bis.* Ai fini della presente legge, con il termine « cyber bullismo » si intende qualunque comportamento o atto rientrante fra quelli indicati al comma 2 e perpetrato attraverso l'utilizzo della rete telefonica, della rete internet, della messaggistica istantanea, di *social network* o altre piattaforme telematiche. Per *cyber bullismo* si intendono, inoltre, la realizzazione, la pubblicazione e la diffusione *on line* attraverso la rete internet, *chat-room*, *blog o forum*, di immagini, registrazioni audio o video o altri contenuti multimediali effettuate allo scopo di offendere l'onore, il decoro e la reputazione di una o più vittime, nonché il furto di identità e la sostituzione di persona operate mediante mezzi informatici e rete telematica al fine di acquisire e manipolare dati personali, nonché pubblicare informazioni lesive dell'onore, del decoro e della reputazione della vittima.

**1. 3.** Piazzoni, Lenzi, Argentin, Burtone, Capone, Carnevali, D'Incecco, Grassi, Piccione, Giuditta Pini, Casati, Miotto, Amato, Patriarca, Paola Bragantini, Paola Boldrini, Murer.

## ART. 2

*Al comma 1, sostituire le parole:* che abbia subito taluno degli atti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge *con le seguenti:* che abbia subito taluno degli atti rientranti nelle condotte di cyberbullismo di cui alla presente legge.

*Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente:* Istanza a tutela delle persone offese.

**2.5.** Paola Bragantini, Lenzi, Argentin, Burtone, Capone, Carnevali, D'Incecco, Grassi, Giuditta Pini, Piazzoni, Casati, Miotto, Piccione, Amato, Patriarca, Paola Boldrini, Murer.

*Al comma 1, sostituire le parole:* di qualsiasi altro dato del minore, diffuso nella rete *internet* *con le seguenti:* dei contenuti specifici rientranti nelle condotte di cyberbullismo di cui alla presente legge.

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole:* di qualsiasi dato personale del minore *con le seguenti:* dei contenuti specifici oggetto della segnalazione rientranti nelle condotte di cyberbullismo di cui alla presente legge.

**2. 11.** Giuditta Pini, Lenzi, Argentin, Burtone, Capone, Carnevali, D'Incecco, Grassi, Piccione, Piazzoni, Casati, Miotto, Amato, Patriarca, Paola Bragantini, Paola Boldrini, Murer.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Il Garante per la protezione dei dati personali vigila sull'intervento del gestore del sito internet, del social media, del servizio di messaggistica istantanea o di qualsiasi rete di comunicazione e trasmissione elettronica e, qualora il responsabile non abbia provveduto all'oscuramento, alla rimozione o al blocco entro le 24 ore successive dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, vi provvede direttamente ai sensi degli articoli 143 e 144 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

**2. 25.** Marazziti.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Il Garante per la protezione dei dati personali vigila sull'intervento del gestore

del sito internet, del social media, del servizio di messaggistica istantanea o di qualsiasi rete di comunicazione e trasmissione elettronica e, qualora il responsabile non abbia provveduto all'oscuramento, alla rimozione o al blocco entro le 24 ore successive dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, vi provvede direttamente ai sensi degli articoli 143 e 144 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

**2.16.** Piazzoni, Lenzi, Argentin, Burtone, Capone, Carnevali, D'Incecco, Grassi, Piccione, Giuditta Pini, Casati, Miotto, Amato, Patriarca, Paola Bragantini, Paola Boldrini, Murer.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Il Garante per la protezione dei dati personali vigila sull'intervento del gestore del sito internet, del social media, del servizio di messaggistica istantanea o di qualsiasi rete di comunicazione e trasmissione elettronica e, qualora il responsabile non abbia provveduto all'oscuramento, alla rimozione o al blocco entro le 24 ore successive dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, vi provvede direttamente ai sensi degli articoli 143 e 144 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

**2.17.** Ferranti, Verini, Ermini, Morani, Giuliani, Vazio, Iori, Amoddio.

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*2-bis.* Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i gestori dei siti *internet* di cui all'articolo 1, comma 3, devono dotarsi, qualora non le abbiano già attivate, di specifiche procedure per il recepimento e la gestione delle istanze di oscuramento, rimozione o blocco di cui al comma 1 del presente articolo, dandone informazione tramite avvisi chiari e di facile individuazione pubblicati sulla pagina iniziale degli stessi siti.

**2.22.** Giuditta Pini, Lenzi, Argentin, Burtone, Capone, Carnevali, D'Incecco, Grassi, Piccione, Piazzoni, Casati, Miotto, Patriarca, Paola Bragantini, Paola Boldrini, Murer.

## ART. 3

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , coinvolgendo primariamente i servizi socio-educativi presenti sul territorio rivolti agli adolescenti, quali centri di aggregazione, ricreativi, di ascolto e di consulenza, in sinergia con le scuole.

**3. 15.** Piazzoni, Lenzi, Argentin, Burtone, Capone, Carnevali, D’Incecco, Grassi, Piccione, Giuditta Pini, Casati, Miotto, Amato, Patriarca, Paola Bragantini, Paola Boldrini, Murer.

## ART. 4

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Per l’attuazione delle finalità di cui all’articolo 1, comma 1, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentito il Ministero della giustizia – Dipartimento Giustizia minorile e di comunità, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto al bullismo e al *cyberbullismo* nelle scuole, anche avvalendosi della collaborazione della polizia postale, nonché provvede al loro aggiornamento con cadenza biennale.

**4.2.** Piccione, Lenzi, Argentin, Burtone, Capone, Carnevali, D’Incecco, Grassi, Piazzoni, Giuditta Pini, Casati, Miotto, Amato, Patriarca, Paola Bragantini, Paola Boldrini, Murer.

*Dopo l’articolo 4, inserire il seguente:*

ART. 4-bis. – (*Informativa alle famiglie, sanzioni in ambito scolastico e progetti di sostegno e di recupero*). 1. Il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di bullismo o *cyberbullismo* ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la potestà genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti. Sentite le famiglie ovvero i tu-

tori, valutata, anche in collaborazione con gli insegnanti ed il personale scolastico, la gravità delle condotte di cui al comma 1, il dirigente scolastico convoca i soggetti coinvolti, il referente per la prevenzione ed il contrasto del *cyberbullismo* di cui al comma 2 dell’articolo 4 della presente legge, i rappresentanti di classe e, qualora lo ritenga necessario rappresentanti dei servizi sociali territoriali, al fine di predisporre percorsi personalizzati per l’assistenza alla vittima e per l’accompagnamento rieducativo degli autori degli atti in questione.

2. I regolamenti delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 4 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998 n. 249 e successive modificazioni e il patto educativo di corresponsabilità di cui al comma 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 235 del 21 novembre 2007, sono integrati con specifici riferimenti a condotte di bullismo e *cyberbullismo* e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti.

**4. 30.** Giuliani, Ferranti.

*Dopo l’articolo 4, inserire il seguente:*

ART. 4-bis. – (*Informativa alle famiglie, sanzioni in ambito scolastico e progetti di sostegno e di recupero*). 1. Il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di bullismo o *cyberbullismo* ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la potestà genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti. Sentite le famiglie ovvero i tutori, valutata, anche in collaborazione con gli insegnanti ed il personale scolastico, la gravità delle condotte di cui al comma 1, il dirigente scolastico convoca i soggetti coinvolti, il referente per la prevenzione ed il contrasto del *cyberbullismo* di cui al comma 2 dell’articolo 4 della presente legge, i rappresentanti di classe e, qualora lo ritenga necessario rappresentanti dei servizi sociali territoriali, al fine di predisporre percorsi personalizzati per l’assistenza alla vittima e per l’accompagnamento rieducativo degli autori degli atti in questione.

2. I regolamenti delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998 n. 249 e successive modificazioni e il patto educativo di corresponsabilità di cui al comma 5-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 235 del 21 novembre 2007, sono integrati con specifici riferimenti a condotte di bullismo e *cyberbullismo* e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti.

#### 4. 35. Marazziti.

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

ART. 4-*bis*. – (*Informativa alle famiglie, sanzioni in ambito scolastico e progetti di sostegno e di recupero*). 1. Il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di bullismo o *cyberbullismo* ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la potestà genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti. Sentite le famiglie ovvero i tutori, valutata, anche in collaborazione con gli insegnanti ed il personale scolastico, la gravità delle condotte di cui al comma 1, il dirigente scolastico convoca i soggetti coinvolti, il referente per la prevenzione ed il contrasto del *cyberbullismo* di cui al comma 2 dell'articolo 4 della presente legge, i rappresentanti di classe e, qualora lo ritenga necessario rappresentanti dei servizi sociali territoriali, al fine di predisporre percorsi personalizzati per l'assistenza alla vittima e per l'accompagnamento rieducativo degli autori degli atti in questione.

2. I regolamenti delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998 n. 249 e successive modificazioni e il patto educativo di corresponsabilità di cui al comma 5-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 235 del 21 novembre 2007, sono integrati con specifici riferimenti a condotte di bullismo e

*cyberbullismo* e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti.

4. 01. Ascani, Coscia, Bonaccorsi, Blažina, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-*bis*. I servizi sociali territoriali, con l'ausilio delle associazioni e degli altri enti che perseguono le finalità della presente legge promuovono, nell'ambito delle risorse disponibili, specifici progetti personalizzati volti a sostenere i minori vittime di atti di bullismo e *cyberbullismo* nonché a rieducare, anche attraverso l'esercizio di attività riparatorie o di utilità sociale, i minori artefici di tali condotte.

4. 02. Piazzoni, Lenzi, Argentin, Burtone, Capone, Carnevali, D'Incecco, Grassi, Piccione, Giuditta Pini, Casati, Miotto, Amato, Patriarca, Paola Bragantini, Paola Boldrini, Murer.

#### ART. 6

*Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:*

1. Per i fatti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge che non integrano reati procedibili d'ufficio, fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni. In caso di minore età dell'ammonito, il questore convoca, unitamente all'interessato, almeno un genitore ovvero la persona esercente la responsabilità genitoriale.

6.2. Ferranti, Verini, Ermini, Morani, Giuliani, Vazio, Iori.

## ALLEGATO 3

**Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. C. 3139, approvato dal Senato, C. 1986 Campania, C. 2408 Iori, C. 2435 Brambilla, C. 2670 Iori, C. 3576 Marzano, C. 3605 Santerini e C. 3607 Lorefice.**

**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI APPROVATI**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. La presente legge si pone l'obiettivo di prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, con particolare riguardo a una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime che in quella di responsabili di illeciti, privilegiando azioni a carattere formativo ed educativo rivolte anche agli infraventunenni.

\* **1. 4.** Piazzoni, Lenzi, Argentin, Burtone, Capone, Carnevali, D'Incecco, Grassi, Piccione, Giuditta Pini, Casati, Miotto, Amato, Patriarca, Paola Bragantini, Paola Boldrini, Murer, Palmieri.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. La presente legge si pone l'obiettivo di prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con particolare riguardo a una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime che in quella di responsabili di illeciti, privilegiando azioni a carattere formativo ed educativo rivolte anche agli infraventunenni.

\* **1. 13.** (Nuova formulazione) Marazziti.

*Sostituire il comma 2 con i seguenti:*

2. Ai fini della presente legge, con il termine « bullismo » si intende l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, a danno di una o più vittime percepite come più vulnerabili, anche al fine di provocare in esse sentimenti di ansia, timore, o di isolamento ed emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni e violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio e all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni, anche aventi per oggetto la razza, la lingua, la religione, l'orientamento sessuale, l'opinione politica, l'aspetto fisico, le condizioni personali e sociali della vittima.

*2-bis.* Ai fini della presente legge, con il termine « cyberbullismo » si intende qualunque comportamento o atto, anche non reiterato, rientrante fra quelli indicati al comma 2 e perpetrato attraverso l'utilizzo della rete telefonica, della rete internet, della messaggistica istantanea, di *social network* o altre piattaforme telematiche. Per *cyberbullismo* si intendono, inoltre, la realizzazione, la pubblicazione e la diffusione *on line* attraverso la rete internet, *chat-room*, *blog* o *forum*, di immagini, registrazioni audio o video o altri contenuti multimediali effettuate allo scopo di offendere l'onore, il decoro e la reputazione di una o più vittime, nonché il furto di identità e la sostituzione di

persona operate mediante mezzi informatici e rete telematica al fine di acquisire e manipolare dati personali, nonché pubblicare informazioni lesive dell'onore, del decoro e della reputazione della vittima.

- 1. 3.** *(Ulteriore nuova formulazione)* Piazzoni, Lenzi, Argentin, Burtone, Capone, Carnevali, D'Incecco, Grassi, Piccione, Giuditta Pini, Casati, Miotto, Amato, Patriarca, Paola Bragantini, Paola Boldrini, Murer.

*Al comma 1, sostituire le parole:* Ciascun minore ultraquattordicenne *con le seguenti:* Ciascuno, anche minore ultraquattordicenne *e, dopo le parole:* al gestore del sito *internet inserire le seguenti:* , nonché al Garante per la protezione dei dati personali,.

- 2. 2.** Ferranti, Verini, Ermini, Morani, Giuliani, Vazio, Iori, Amoddio, Maraziti.

*Al comma 1, sostituire le parole:* responsabilità del *con le seguenti:* responsabilità di un.

- 2. 4.** *(Nuova formulazione)* Mantero, Agostinelli, Baroni, Colonnese, Businarolo, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface.

*Al comma 1, sostituire le parole:* che abbia subito taluno degli atti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge *con le seguenti:* che abbia subito taluno degli atti rientranti nelle condotte di cyberbullismo di cui alla presente legge.

*Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente:* Istanza a tutela delle persone offese.

- 2. 5.** *(Nuova formulazione)* Paola Bragantini, Lenzi, Argentin, Burtone, Capone, Carnevali, D'Incecco, Grassi, Giuditta

Pini, Piazzoni, Casati, Miotto, Piccione, Amato, Patriarca, Paola Boldrini, Murer.

*Al comma 1 sopprimere le parole:* al titolare del trattamento o.

- 2. 7.** Piazzoni, Paola Bragantini, Lenzi, Argentin, Burtone, Capone, Carnevali, D'Incecco, Grassi, Giuditta Pini, Casati, Miotto, Piccione, Amato, Patriarca, Paola Boldrini, Murer.

*Al comma 1, dopo le parole:* del sito *internet inserire le seguenti:* del *social media*, del servizio di messaggistica istantanea o di qualsiasi rete di comunicazione e trasmissione elettronica.

- 2. 9.** Grillo, Agostinelli, Baroni, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Loreface, Mantero, Businarolo, Palmieri.

*Al comma 1, sostituire le parole:* o il blocco *con le seguenti:* , il blocco delle comunicazioni che lo riguardano nonché.

- 2. 10.** Ferranti, Verini, Ermini, Morani, Giuliani, Vazio, Amoddio.

*Al comma 1, sostituire le parole:* di qualsiasi altro dato del minore, diffuso nella rete *internet con le seguenti:* dei contenuti specifici rientranti nelle condotte di cyberbullismo di cui alla presente legge.

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole:* di qualsiasi dato personale del minore *con le seguenti:* dei contenuti specifici oggetto della segnalazione rientranti nelle condotte di cyberbullismo di cui alla presente legge.

- 2. 11.** *(Nuova formulazione)* Giuditta Pini, Lenzi, Argentin, Burtone, Capone, Carnevali, D'Incecco, Grassi, Piccione, Piazzoni, Casati, Miotto, Amato, Patriarca, Paola Bragantini, Paola Boldrini, Murer.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Il Garante per la protezione dei dati personali vigila sull'intervento del gestore del sito internet, del social media, del servizio di messaggistica istantanea o di qualsiasi rete di comunicazione e trasmissione elettronica e, qualora il responsabile non abbia provveduto all'oscuramento, alla rimozione o al blocco entro le 24 ore successive dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, vi provvede direttamente ai sensi degli articoli 143 e 144 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

**\*2.25.** *(Nuova formulazione)* Marazziti.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Il Garante per la protezione dei dati personali vigila sull'intervento del gestore del sito internet, del social media, del servizio di messaggistica istantanea o di qualsiasi rete di comunicazione e trasmissione elettronica e, qualora il responsabile non abbia provveduto all'oscuramento, alla rimozione o al blocco entro le 24 ore successive dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, vi provvede direttamente ai sensi degli articoli 143 e 144 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

**\*2.16.** *(Nuova formulazione)* Piazzoni, Lenzi, Argentin, Burtone, Capone, Carnevali, D'Incecco, Grassi, Piccione, Giuditta Pini, Casati, Miotto, Amato, Patriarca, Paola Bragantini, Paola Boldrini, Murer.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Il Garante per la protezione dei dati personali vigila sull'intervento del gestore del sito internet, del social media, del servizio di messaggistica istantanea o di qualsiasi rete di comunicazione e trasmissione elettronica e, qualora il responsabile non abbia provveduto all'oscuramento, alla rimozione o al blocco entro le 24 ore successive dal ricevimento dell'istanza di

cui al comma 1, vi provvede direttamente ai sensi degli articoli 143 e 144 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

**\* 2.17.** *(Nuova formulazione)* Ferranti, Verini, Ermini, Morani, Giuliani, Vazio, Iori, Amoddio.

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*2-bis.* Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i gestori dei siti *internet* di cui all'articolo 1, comma 3, devono dotarsi, qualora non le abbiano già attivate, di specifiche procedure per il recepimento e la gestione delle istanze di oscuramento, rimozione o blocco di cui al comma 1 del presente articolo, dandone informazione tramite avvisi chiari e di facile individuazione pubblicati sulla pagina iniziale degli stessi siti.

**2. 22.** *(Nuova formulazione)* Giuditta Pini, Lenzi, Argentin, Burtone, Capone, Carnevali, D'Incecco, Grassi, Piccione, Piazzoni, Casati, Miotto, Patriarca, Paola Bragantini, Paola Boldrini, Murer.

### ART. 3.

*Al comma 1, dopo le parole: per la prevenzione e il contrasto aggiungere le seguenti:* del bullismo e.

*Conseguentemente:*

*al comma 2, dopo le parole: per il contrasto e la prevenzione aggiungere le seguenti:* del bullismo e.;

*al comma 4, dopo le parole: e di prevenzione del fenomeno aggiungere le seguenti:* del bullismo e.

**\*3. 1.** Paola Bragantini, Lenzi, Argentin, Burtone, Capone, Carnevali, D'Incecco, Grassi, Piazzoni, Giuditta Pini, Casati, Miotto, Piccione, Amato, Patriarca, Paola Boldrini, Murer.

Al comma 1, dopo le parole: per la prevenzione e il contrasto aggiungere le seguenti: del bullismo e.

Conseguentemente:

al comma 2, dopo le parole: per il contrasto e la prevenzione aggiungere le seguenti: del bullismo e.;

al comma 4, dopo le parole: e di prevenzione del fenomeno aggiungere le seguenti: del bullismo e.

\* **3. 2.** Ferranti, Verini, Ermini, Morani, Giuliani, Vazio, Iori, Amoddio.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché realizza un sistema di raccolta dati finalizzato al monitoraggio dell'evoluzione del fenomeno.

**3. 9.** Giuditta Pini, Lenzi, Argentin, Burtone, Capone, Carnevali, D'Incecco, Grassi, Piccione, Piazzoni, Casati, Miotto, Paola Bragantini, Amato, Patriarca, Paola Boldrini, Murer.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: autoregolamentazione, con la seguente: regolamentazione.

**3. 11.** Piazzoni, Lenzi, Argentin, Burtone, Capone, Carnevali, D'Incecco, Grassi, Piccione, Giuditta Pini, Casati, Miotto, Amato, Patriarca, Paola Bragantini, Paola Boldrini, Murer.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: rivolto agli operatori che forniscono servizi di *social networking* e agli altri con le seguenti: a cui devono attenersi gli operatori che forniscono servizi di *social networking* e gli altri.

**3. 12.** Piccione, Lenzi, Argentin, Burtone, Capone, Carnevali, D'Incecco, Grassi, Giuditta Pini, Piazzoni, Casati, Miotto, Amato, Patriarca, Paola Bragantini, Paola Boldrini, Murer.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole da: nonché fino a: tavolo tecnico.

**3. 14.** Piccione, Lenzi, Argentin, Burtone, Capone, Carnevali, D'Incecco, Grassi, Giuditta Pini, Piazzoni, Casati, Miotto, Amato, Patriarca, Paola Bragantini, Paola Boldrini, Murer.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , coinvolgendo primariamente i servizi socio-educativi presenti sul territorio rivolti agli adolescenti, quali centri di aggregazione, ricreativi, di ascolto e di consulenza, in sinergia con le scuole.

\* **3. 15.** (Nuova formulazione) Piazzoni, Lenzi, Argentin, Burtone, Capone, Carnevali, D'Incecco, Grassi, Piccione, Giuditta Pini, Casati, Miotto, Amato, Patriarca, Paola Bragantini, Paola Boldrini, Murer.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , coinvolgendo primariamente i servizi socio-educativi presenti sul territorio rivolti agli adolescenti, quali centri di aggregazione, ricreativi, di ascolto e di consulenza, in sinergia con le scuole.

\***3. 16.** (Nuova formulazione) Silvia Giordano, Agostinelli, Baroni, Colonnese, Di Vita, Grillo, Loreface, Mantero, Businarolo.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , coinvolgendo primariamente i servizi socio-educativi presenti sul territorio rivolti agli adolescenti, quali centri di aggregazione, ricreativi, di ascolto e di consulenza, in sinergia con le scuole.

\* **3. 17.** Iori, Amoddio, Ascani, D'Ottavio, Bonaccorsi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:  
4-bis. Nell'ambito del Piano di azione di cui al comma 2 la Presidenza del

Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, predispone, avvalendosi dei principali media, nonché degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati, periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sul cyberbullismo.

**3. 19.** Palmieri, Iori, Santerini.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4-bis. A decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmette alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sugli esiti delle attività svolte dal tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, di cui al comma 1.

**3. 100.** I Relatori.

#### ART. 4.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministero della giustizia – Dipartimento Giustizia minorile e di comunità, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto al bullismo e al *cyberbullismo* nelle scuole, anche avvalendosi della collaborazione della polizia postale, nonché provvede al loro aggiornamento con cadenza biennale.

**4. 2.** (Nuova formulazione) Piccione.

*Al comma 2, dopo le parole:* Le linee di orientamento di cui al comma 1 *inserire le seguenti:* , conformemente a quanto pre-

visto alla lettera l) comma 7 dell'articolo 1 della legge 12 luglio 2015 n. 107,.

\* **4. 8.** Piazzoni, Lenzi, Argentin, Burtone, Capone, Carnevali, D'Incecco, Grassi, Piccione, Giuditta Pini, Casati, Miotto, Amato, Patriarca, Paola Bragantini, Paola Boldrini, Murer.

*Al comma 2, dopo le parole:* Le linee di orientamento di cui al comma 1 *inserire le seguenti:* , conformemente a quanto previsto alla lettera l) comma 7 dell'articolo 1 della legge 12 luglio 2015 n. 107,.

\* **4. 9.** Ascani, Coscia, Bonaccorsi, Blažina, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

*Al comma 2, dopo le parole:* nella prevenzione e nel contrasto *aggiungere le seguenti:* del bullismo e; *al comma 3, dopo le parole:* di contrasto *aggiungere le seguenti:* al bullismo e.

**4. 5.** (Nuova formulazione) Giuditta Pini, Lenzi, Argentin, Burtone, Capone, Carnevali, D'Incecco, Grassi, Piccione, Piazzoni, Casati, Miotto, Amato, Patriarca, Paola Bragantini, Paola Boldrini, Murer.

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

2-bis. Ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del bullismo e del cyberbullismo anche avvalendosi della collaborazione della Polizia postale nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.

**4. 17.** Giuditta Pini, Lenzi, Argentin, Burtone, Capone, Carnevali, D'Incecco, Grassi, Piccione, Piazzoni, Casati, Miotto, Amato, Patriarca, Paola Bragantini, Paola Boldrini, Murer.

*Al comma 3, sostituire le parole da:* di soggetti privati *fino alla fine del comma, con le seguenti:* di ogni altra istituzione competente, ente o associazione operante a livello nazionale, o territoriale nell'ambito delle attività di formazione e sensibilizzazione.

**4. 33.** Marazziti.

*Al comma 4, premettere le seguenti parole:* Conformemente a quanto previsto alla lettera *h*), comma 7, dell'articolo 1 della legge 12 luglio 2015, n. 107,.

**\*4. 19.** Giuditta Pini, Lenzi, Argentin, Burtone, Capone, Carnevali, D'Incecco, Grassi, Piccione, Piazzoni, Casati, Miotto, Amato, Patriarca, Paola Bragantini, Paola Boldrini, Murer.

*Al comma 4, premettere le seguenti parole:* Conformemente a quanto previsto alla lettera *h*), comma 7, dell'articolo 1 della legge 12 luglio 2015, n. 107,.

**\*4. 20.** Ascani, Coscia, Bonaccorsi, Blažina, Carocci, Coccia, Crimi, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

*Al comma 4, dopo le parole:* promuovono l'educazione all'uso consapevole della rete *internet* *inserire le seguenti:* e ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche,.

**4. 23.** Iori, Amoddio, Ascani, D'Ottavio, Bonaccorsi.

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* o progetti elaborati da reti di scuole in collaborazione con enti locali, servizi territoriali, Forze di polizia, associazioni ed enti.

**4. 24.** (Nuova formulazione) Iori, Amoddio, Ascani, D'Ottavio, Bonaccorsi.

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

ART. 4-bis. – (Informativa alle famiglie, sanzioni in ambito scolastico e progetti di sostegno e di recupero). 1. Il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di bullismo o *cyberbullismo* ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la potestà genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti. Sentite le famiglie ovvero i tutori, valutata, anche in collaborazione con gli insegnanti ed il personale scolastico, la gravità delle condotte di cui al comma 1, il dirigente scolastico convoca i soggetti coinvolti, il referente per la prevenzione ed il contrasto del *cyberbullismo* di cui al comma 2 dell'articolo 4 della presente legge, i rappresentanti di classe e, qualora lo ritenga necessario rappresentanti dei servizi sociali e sanitari territoriali, al fine di predisporre percorsi personalizzati per l'assistenza alla vittima e per l'accompagnamento rieducativo degli autori degli atti in questione.

2. I regolamenti delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998 n. 249 e successive modificazioni e il patto educativo di corresponsabilità di cui al comma 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 235 del 21 novembre 2007, sono integrati con specifici riferimenti a condotte di bullismo e *cyberbullismo* e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti.

**\* 4. 010** (ex 4.30.) (Ulteriore nuova formulazione) Giuliani, Ferranti.

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

ART. 4-bis. – (Informativa alle famiglie, sanzioni in ambito scolastico e progetti di sostegno e di recupero). 1. Il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di bullismo o *cyberbullismo* ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la potestà genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti. Sentite le famiglie ovvero i tutori, valutata, anche in collaborazione con gli insegnanti ed il personale scolastico, la

gravità delle condotte di cui al comma 1, il dirigente scolastico convoca i soggetti coinvolti, il referente per la prevenzione ed il contrasto del *cyberbullismo* di cui al comma 2 dell'articolo 4 della presente legge, i rappresentanti di classe e, qualora lo ritenga necessario rappresentanti dei servizi sociali e sanitari territoriali, al fine di predisporre percorsi personalizzati per l'assistenza alla vittima e per l'accompagnamento rieducativo degli autori degli atti in questione.

2. I regolamenti delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998 n. 249 e successive modificazioni e il patto educativo di corresponsabilità di cui al comma 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 235 del 21 novembre 2007, sono integrati con specifici riferimenti a condotte di bullismo e *cyberbullismo* e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti.

\* **4. 011.** (ex 4.35.) *(Ulteriore nuova formulazione)* Marazziti.

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

ART. 4-bis. – *(Informativa alle famiglie, sanzioni in ambito scolastico e progetti di sostegno e di recupero)*. 1. Il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di bullismo o *cyberbullismo* ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la potestà genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti. Sentite le famiglie ovvero i tutori, valutata, anche in collaborazione con gli insegnanti ed il personale scolastico, la gravità delle condotte di cui al comma 1, il dirigente scolastico convoca i soggetti coinvolti, il referente per la prevenzione ed il contrasto del *cyberbullismo* di cui al comma 2 dell'articolo 4 della presente legge, i rappresentanti di classe e, qualora lo ritenga necessario rappresentanti dei servizi sociali e sanitari territoriali, al fine di predisporre percorsi personalizzati per l'assistenza alla vittima e per l'accompagnamento rieducativo degli autori degli atti in questione.

2. I regolamenti delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998 n. 249 e successive modificazioni e il patto educativo di corresponsabilità di cui al comma 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 235 del 21 novembre 2007, sono integrati con specifici riferimenti a condotte di bullismo e *cyberbullismo* e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti.

\* **4. 01.** *(Ulteriore nuova formulazione)* Ascani, Coscia, Bonaccorsi, Blažina, Carrocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. I servizi sociali territoriali, con l'ausilio delle associazioni e degli altri enti che perseguono le finalità della presente legge promuovono, nell'ambito delle risorse disponibili, specifici progetti personalizzati volti a sostenere i minori vittime di atti di bullismo e *cyberbullismo* nonché a rieducare, anche attraverso l'esercizio di attività riparatorie o di utilità sociale, i minori artefici di tali condotte.

**4. 100** (ex 4.02.) Piazzoni, Lenzi, Argentin, Burtone, Capone, Carnevali, D'Incecco, Grassi, Piccione, Giuditta Pini, Casati, Miotto, Amato, Patriarca, Paola Bragantini, Paola Boldrini, Murer.

ART. 5.

*Al comma 2, sostituire le parole: 2015 e 2016 con le seguenti: 2016, 2017 e 2018.*

*Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: 2015-2017 con le seguenti parole: 2016-2018 e sostituire la parola: 2015 con la seguente: 2016.*

**5. 4.** Agostinelli, Baroni, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Businarolo.

## ART. 6

*Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:*

1. Per i fatti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge che non integrano reati procedibili d'ufficio, fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni. In caso di minore età dell'ammonito, il questore convoca, unitamente all'interessato, almeno un genitore ovvero la persona esercente la responsabilità genitoriale.

**6. 2.** *(Nuova formulazione)* Ferranti, Verini, Ermini, Morani, Giuliani, Vazio, Iori.

*Sopprimere il comma 3.*

**6. 9.** Agostinelli, Baroni, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero, Businarolo.

*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:*

ART. 6-bis. – *(Modifica all'articolo 612-bis del codice penale recante la introduzione di una nuova circostanza aggravante).*

1. All'articolo 612-bis del codice penale, secondo comma, sono soppresse le parole: « ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informati o telematici ».

*Conseguentemente, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:*

La pena è della reclusione da uno a sei anni se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. La stessa pena si applica se il fatto è commesso utilizzando tali strumenti mediante la sostituzione della propria all'altrui persona e l'invio di messaggi o la divulgazione di testi o immagini, ovvero mediante la diffusione di dati sensibili, immagini o informazioni private, carpiti attraverso artifici, raggiri o minacce o comunque detenuti, o ancora mediante la realizzazione o divulgazione di documenti contenenti la registrazione di fatti di violenza e di minaccia.

2. *All'articolo 240, secondo comma, numero 1) del codice penale, dopo le parole: utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli sono inserite le seguenti: 612-bis.*

**6. 0100.** I Relatori.